



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 506 DEL 30/04/2026

**OGGETTO: VIA ANTONIO PACINOTTI
TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
E DELLA SOSTA PER INTERVENTO DI PUBBLICA INCOLUMITA'**

IL DIRIGENTE

Preso atto della Ordinanza della Sindaca n. 30 del 29/01/2026 *“CHIUSURA E SGOMBERO DELL'INTERO STABILE AL CIV. 1 DI VIA PACINOTTI CAUSA DISSESTO STATICO. CONSEGUENTE CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITA' E DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DELLO STABILE, CIVICI 3-5-7 ROSSI. CHIUSURA PARZIALE DEL PUNTO VENDITA PENNY MARKET S.R.L. DI VIA TULLIO MOLTENI CIV. 47 ROSSO E DI PORZIONE DI CORTE TRA LO STABILE SGOMBERATO E IL SUPERMERCATO, INTERDIZIONE DI PORZIONE DI CARREGGIATA E MARCIAPIEDE NEI PRESSI DELLO STABILE SGOMBERATO (DA VIA PACINOTTI CIV. 7 ROSSO A VIA SAN PIER D'ARENA CIV. 371 ROSSO)“* in cui, tra gli altri provvedimenti, si prescriveva la chiusura di porzione di carreggiata da Via Pacinotti civ. 7r a via San Pier D'Arena civ. 371r e del relativo marciapiede;

Vista la richiesta proveniente dal Corpo di Polizia Locale, U.T. Valpolcevera Distretto II, pervenuta in data 03/04/2026 PG165975/2026, con la quale si evidenzia la necessità di emissione di un'ordinanza di regolamentazione della circolazione e della sosta nella zona interessata dal dissesto di cui sopra, in quanto la segnaletica provvisoria fatta installare dai richiedenti per congruità con le modifiche di circolazione e di sosta introdotte in sede di intervento è risultata insufficiente in quanto frequentemente spostata o abbattuta dal vento, con conseguente sosta di veicoli nell'area interdetta e ripercussioni sulla fluidità della circolazione stradale;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

Ritenuto opportuno:

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente;
- istituire il divieto di fermata nel tratto in cui la carreggiata risulta ristretta dalla transennatura del civico 1 di via A. Pacinotti;

Viste inoltre

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 *“Nuovo Codice della Strada”*, artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante *“disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”*;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante *“i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, come prescritto da ATTO N. ORD 30 DEL 29/01/2026, in **via Antonio Pacinotti**, nel tratto compreso tra il civico 18 rosso e l’intersezione con via Bombrini sono introdotte le seguenti prescrizioni:

- limite massimo di velocità di 30 km/h
- divieto di fermata

MANDA

Ad A.S.Ter. S.p.A. per l’installazione della prescritta segnaletica stradale, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 N. 495).

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

